

1. Scarico di acque reflue industriali

1.1. Ammissibilità dello scarico industriale

Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è ammesso:

- relativamente alla qualità, purché soddisfatti i valori limite d'emissione di cui alla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 scarichi in rete fognante;
- relativamente alla quantità, è ammesso nella misura in cui la rete di fognatura e l'impianto di depurazione siano in grado di trattarlo, nel pieno rispetto dei limiti progettuali dei manufatti.

Nei limiti della capacità residua degli impianti di depurazione Il Gestore si riserva di autorizzare scarichi oltre i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 scarichi in rete fognante, verso il pagamento delle maggiorazioni tariffarie previste e la prestazione di adeguate garanzie tecniche ed economiche

Il superamento dei limiti quali-quantitativi comporta la facoltà del Gestore di revocare l'autorizzazione, la possibilità di denuncia all'autorità competente e, infine, in caso del perdurare delle condizioni di anomalia per oltre mesi quattro, della chiusura dello scarico.

1.2. Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori

Per gli insediamenti aventi scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori, ovvero con potenzialità inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti, il Gestore del Servizio Idrico Integrato a seguito di specifiche valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 152/06, ha facoltà di rilasciare autorizzazioni allo scarico con particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, in base alle caratteristiche sia dello scarico che dell'impianto interessato, ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/06.

1.3. Scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche

1.3.1. Condizioni di assimilabilità

L'assimilabilità viene riconosciuta alle acque reflue che presentano, in forza di quanto previsto dal settimo comma lett. a) dell'art 101 del D.lgs. 152/06, richiamato dal comma 2 dell'art. 2 del DPR 19 ottobre 2011 n. 227, **caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche.**

Tale vincolo costituisce, comunque, il fattore limitante per qualsiasi procedura di assimilazione

Il procedimento da seguire per l'autorizzazione agli scarichi delle attività produttive contemplate nel predetto DPR 227/2011 è riportato nel presente regolamento nel paragrafo "autorizzazione e rinnovo".:

- a) Il titolare dell'attività rientrante nella Tavola A** dovrà inoltrare, per la propria attività, richiesta di assimilabilità agli scarichi residenziali. La Domanda va inoltrata come da modulistica allegata alla presente (mod. A) Sono a carico dell'utente gli oneri di istruttoria da versarsi in sede di richiesta;
- b) I titolari delle attività rientranti nella Tavola B e nella Tavola C** dovranno presentare domanda di autorizzazione allo scarico come da modulistica attualmente in uso per gli scarichi di origine prettamente industriale (Mod. B) Nella domanda è inserita l'opportunità di richiedere, fatte salve tutte le valutazioni di compatibilità dell'Ente Gestore, la possibilità di assimilabilità agli scarichi abitativi.

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, visite di controllo atte ad accertare la permanenza delle condizioni di assimilabilità

1.4. Immissioni di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne. Immissione di acque non prelevate da acquedotto comunale e di acque di aggotamento.

Le immissioni di acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne sono disciplinate dalla Legge della Regione Abruzzo n. 31 del 29.07.2010: Qualora tali immissioni recapitino in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, sono soggette al controllo ed alla fatturazione da parte del Gestore di tale Servizio

L'autorizzazione allo scarico per le acque reflue meteoriche e di dilavamento, nonché per le acque non prelevate da acquedotto comunale (per es. autolavaggi con utilizzo di acqua di pozzo) e delle acque di aggotamento (per es. derivanti da operazioni di wellpoint) recapitanti in rete fognaria, è rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, a seguito di idonea istanza, redatta secondo la modulistica scaricabile dal sito Aziendale ACA:

La quantità di acqua recapitata in pubblica fognatura verrà dichiarata dall'utente sulla base dell'effettivo utilizzo o, nel caso delle acque meteoriche di dilavamento, della valutazione quantitativa che tiene conto, dei m² di superficie interessata dal dilavamento e dei coefficienti di piovosità tipici dell'area geografica interessata. I coefficienti di piovosità sono forniti dal servizio idrografico della Regione Abruzzo e disponibili presso gli uffici ACA o scaricabili direttamente dal sito internet dell'Azienda ACA.

Per quanto attiene le acque di aggotamento oltre la quantità l'utente dovrà fornire, ai fini della conseguente fatturazione, indicazioni precise sui tempi di inizio e fine dell'attività di aggotamento. Per la fatturazione verranno presi in considerazione unicamente le quote relative a "fognatura" e "depurazione".

E' fatto divieto di conferire in fognatura le acque di dilavamento che eccedono la "prima pioggia". In via eccezionale sarà cura del gestore, fatte le opportune verifiche sulla rete fognante e sul sistema di depurazione, verificare, su richiesta dell'utente, la possibilità di conferimento di acque di dilavamento esuberanti la "prima pioggia".

2. Controllo degli scarichi

1. Il Gestore effettua il controllo degli scarichi come previsto dall'art. 128 comma 6°, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite d'emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti d'autorizzazione e nel presente Regolamento e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Cliente è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi dai quali origina lo scarico e alle opere di fognatura interna, anche durante la loro esecuzione. Nel caso il Cliente non consenta l'accesso per le necessarie attività di ispezione, controllo, prelievo, il Gestore si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione allo scarico.

3. Ai fini del controllo degli scarichi industriali il Gestore, tramite il proprio personale e senza preavviso, può effettuare controlli presso gli stabilimenti, con lo scopo di verificare i volumi scaricati in fognatura e le caratteristiche chimiche e fisiche delle acque di scarico, secondo le modalità indicate nel contratto.

4. Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni, posto nella parte terminale dell'opificio prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettono l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. L'allocatione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, dovrà essere garantito e consentito senza indugi l'accesso all'area da parte del personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

5. Per particolari e motivate esigenze il Gestore ha la facoltà di imporre, a cura e spese del Cliente, l'installazione d'idonea strumentazione di controllo, misura e registrazione delle

caratteristiche qualitative e quantitative tipiche dello scarico.

3. Autorizzazione e Rinnovo

3.1. Richiesta di autorizzazione

Ai sensi del DPR 59/2013 tutte le richieste di autorizzazione o di rinnovo allo scarico per gli insediamenti industriali e/o non residenziali recapitanti in pubblica fognatura nonché le richieste di assimilazione agli scarichi residenziali e la richiesta per gli scarichi delle "acque di prima pioggia", devono essere inoltrate al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune di competenza corredandole di tutta la modulistica e la documentazione relativa alla predetta richiesta disponibile sempre sul sito aziendale dell'ACA.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione ha una scadenza: sei mesi prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo.

L'Utente è tenuto a segnalare le variazioni di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento (modificazioni nelle condizioni di effettuazione o nella qualità dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.).

In caso di particolari prescrizioni inserite nell'autorizzazione allo scarico, il Gestore si riserva l'opportunità di rilasciare autorizzazioni allo scarico per periodi inferiori in modo da consentire all'utente la possibilità di adeguarsi alle prescrizioni e al gestore di monitorare e controllare lo scarico. Una volta ottemperato alle prescrizioni l'autorizzazione può venire estesa, su richiesta in carta semplice dell'utente.

Le domande di autorizzazione e rinnovo vanno presentate, su carta semplice secondo i moduli allegati al presente regolamento.

Le attività in essere che presentano domande di autorizzazione allo scarico devono presentare, tra l'altro, anche un referto analitico con le analisi di un campione di acque reflue in uscita

Lo scarico di sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, può non essere autorizzato, il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva, fatte le opportune verifiche, di non autorizzare o predisporre autorizzazioni parziali con limitazioni quantitative e qualitative dello scarico.

3.2. Richiesta di rinnovo

3.2.1. **I titolari di autorizzazione allo scarico di reflui assimilabili agli abitativi**, nel permanere delle condizioni di assimilabilità, non devono presentare domanda di rinnovo. Diversamente qualora subentrino delle modifiche o variazioni al ciclo produttivo le stesse andranno comunicate, entro mesi uno dalle avvenute variazioni, all'Ente Gestore per le verifiche del caso.

3.2.2. **I titolari di autorizzazione allo scarico di reflui non assimilabili agli abitativi**, pur rientrando nell'ambito delle attività della TAVOLA B e della TAVOLA C, ritenuti, a tutti gli effetti scarichi industriali, sei mesi prima dello scadere dell'autorizzazione presenteranno, all'ACA, richiesta di rinnovo, secondo le modalità previste dall'attuale modulistica in uso per gli scarichi industriali allegando, tra l'altro, le analisi qualitative degli scarichi;

3.2.3. **I titolari di autorizzazione allo scarico di reflui industriali**, sei mesi prima dello scadere dell'autorizzazione presenteranno, all'ACA, richiesta di rinnovo, secondo le modalità previste dall'attuale modulistica in uso per gli scarichi industriali allegando, tra l'altro, le analisi qualitative degli scarichi;

Le Domande di Rinnovo per le autorizzazioni allo scarico devono essere presentate (ai sensi del D.P.R. 227/2011) sei mesi prima della scadenza. *Devono essere presentate su apposito modulo.*

4. Le Maggiorazioni Tariffarie per scarichi industriali

Nei limiti della capacità residua degli impianti di depurazione Il Gestore si riserva di autorizzare scarichi oltre i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 scarichi in rete fognante, verso il pagamento delle maggiorazioni tariffarie previste e la prestazione di adeguate garanzie tecniche ed economiche

La Tariffa aggiuntiva alla normale tariffazione aziendale, per questi tipi di scarichi, viene calcolata sulla base della formula seguente in applicazione della Legge Regionale d'Abruzzo n. 68 del 31.10.1991 "Determinazione della tariffa di cui agli art. 16 e 17 bis della Legge 10 maggio 1976 n. 319 modificati con Legge 23/04/1981, n. 153 relativa alla depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi e relative norme per l'applicazione della tariffa stessa".

$$T = (dv + Kx ((O_i/O_f) \times db + (S_i/S_f) \times df) + da) \times V$$

Nella formula:

- i coefficienti "d" si riferiscono a costi medi unitari di trattamento per scarichi industriali con caratteristiche quali quantitative non dissimili da quelle di uno scarico di tipo civile. Rappresentano i costi medi annuali del servizio di depurazione e sono contraddistinti dagli indici dv, db, df, da:
 - ✓dv - rappresenta il costo annuale (in €/mc) dei sollevamenti iniziale e finale (ove esistente), dei pretrattamenti e della sedimentazione primaria
 - ✓db - rappresenta il costo medio annuale (in €/mc) dei trattamenti ossidativi, incluso il trattamento dei fanghi secondari;
 - ✓df - rappresenta il costo medio annuale (in €/mc) del trattamento dei fanghi primari;
 - ✓da - e' il coefficiente che tiene conto di particolari oneri di depurazione derivanti dalla presenza negli scarichi di materiali difficilmente sedimentabili o biodegradabili Il valore di tale coefficiente e' determinato caso per caso, nell' intervallo previsto, in funzione delle sostanze inquinanti presenti e dalla loro concentrazione e del tipo di impianto di depurazione utilizzato, con particolare riferimento all'esistenza di trattamenti di chiariflocculazione e di filtrazione finale dell'effluente;
- il coefficiente "K" e' stato introdotto per tener conto di scarichi con caratteristiche anomale. La sua determinazione e' effettuata classificando gli scarichi in funzione della loro biodegradabilità e dell'eventuale stagionalità o saltuarietà.
- I Coefficienti "O_i", "O_f", "S_i", "S_f" sono parametri introdotti nelle formule tariffarie per adeguare il costo medio dei trattamenti biologici e dei trattamenti primari alle caratteristiche dello scarico industriale, con riferimento alle condizioni medie di funzionamento dell'impianto di depurazione a regime;
- il coefficiente "V" rappresenta il volume dell'effluente industriale scaricato in fogna annualmente ed è un valore misurato.

I coefficienti dv, db, df, evidenziano i costi medi annuali del servizio di depurazione, suddiviso nelle fasi di trattamenti primari, secondari e di smaltimento fanghi.

I valori dei parametri assunti dall'ACA in qualità di gestore del servizio idrico integrato, valutata la natura e la caratteristica dei principali impianti di depurazione e tenuto conto dei relativi costi di gestione nonché dei limiti proposti nella predetta Legge Regionale sono i seguenti:

- da= 80 €/mc
- db= 90 €/mc
- df= 30 €/mc
- dv= 25 €/mc

Il Parametro K è assunto pari ad 1 (uno) qualora il rapporto tra il COD e il BOD₅ non superi il valore 2 viene assunto pari ad 1,5 in caso contrario, analogamente tale parametro viene assunto pari ad 1,5 per scarichi conferiti con carattere di saltuarietà.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the upper right corner of the page.

TAVOLA A

Attività previste dalla tabella 2 del DPR 227/2011 da cui si originano esclusivamente acque reflue da cucina, servizi igienici e mense.

1. Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2. Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3. Attività ricreativa
4. Attività turistica non ricettiva
5. Attività sportiva
6. Attività culturale
7. Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8. Attività informatica
9. Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
10. Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
11. Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione
12. Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
13. Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
14. Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)
15. Vendita al minuto di generi di cura della persona
16. Palestre
17. Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
18. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
19. Agenzie di viaggio
20. Call center
21. Attività di intermediazione assicurativa
22. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
23. Riparazione di beni di consumo
24. Ottici
25. Studi audio video registrazioni
26. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
27. Liuteria



TAVOLA B

Attività previste dalla tabella 2 del DPR 227/2011 le cui acque reflue hanno origini diverse rispetto a quelle di cucina, servizi igienici e mense.

1. Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
2. Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
3. Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
4. Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
5. Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
6. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione

TAVOLA C

Attività previste dalla tabella 2 del DPR 227/2011 le cui acque reflue hanno anche un' altra origine rispetto a quelle di cucina, servizi igienici e mense.

1. Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
2. Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate

